

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20250046595 Data 02-09-2025**Codice e Num. Det. DDVA4 - 749 - 2025****OGGETTO**

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VIA EX ART.19 D.LGS.152/06 PER PROGETTO COLTIVAZIONE MINERARIA SABBIA E GHIAIA CON RECUPERO AMBIENTALE PRESSO CAVA GORRETTA SITA IN CASTELNUOVO BORMIDA (AL) PROPONENTE SPESSA SRL ARCHIVIAZIONE ISTANZA

DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO VIA-VAS-AIA

Oggi, la sottoscritta ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione, sita in via Galimberti 2/A Alessandria,

VISTI:

- l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
- gli artt. 4 e 70, comma 6 D.Lgs.165/01;
- l'art.35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;
- il Decreto del Presidente n.118/38976 del 15.7.2025 di attribuzione dell'incarico di dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria all'Ing. Elena Biorci;
- l'Ordine di servizio OSVA4 n.19 dell'8.8.2025 di definizione dell'assetto organizzativo e strutturale della Direzione Ambiente a decorrere dal 15.07.2025";

VISTI:

Il Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/2006, e, in particolare:

- l'art.19 di disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (di seguito VIA);
- l'art.7-bis e gli Allegati III, IV e V alla Parte II di individuazione dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale e dei criteri relativi alla verifica;
- l'art. 10 *"Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale"*;

La L.R. n. 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"*, e in particolare l'art.3 e l'All.B di disciplina delle autorità locali cui la Regione delega la competenza sui progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

PREMESSO CHE:

con nota ns n.p.g. 608 dell'8.1.2025 SPESSA SRL (Cod. Fisc.e P.IVA 01331330058) avente sede legale in Via Acquedotto n.17 Regione Valle Tanaro, Castagnole delle Lanze (AT), presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in ordine a progetto di coltivazione mineraria di sabbia e ghiaia con successivo recupero ambientale presso "Cava Gorretta" sita in Castelnuovo Bormida (AL);

L'istanza concerne la verifica di assoggettabilità del progetto a VIA, procedimento preliminare finalizzato a verificare se un progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente e disciplinato dall'art.19 del Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06;

Il progetto, riconducibile alla categoria B.8.i2) *"Cave e torbiere fino a 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1"* dell'Allegato B alla L.R.13/23, consiste nel completamento di una attività estrattiva ("Cava Gorretta"), rimasta incompiuta al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 23/16;

Ai sensi del combinato disposto dell'All.IV alla Parte II D.Lgs.152/06, che attribuisce la verifica di assoggettabilità a VIA rispetto a tale progetto alla competenza regionale, e dell'art.3 comma 3 L.R.13/23 che individua le province come autorità competenti per i progetti la cui verifica è di competenza regionale ed elencati all'Allegato B alla legge stessa, la verifica relativa al progetto in esame è di competenza provinciale;

Con nota n.p.g. 2903 del 20.1.2025, il Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA comunicava, ai soggetti interni ed esterni interessati, l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, con richiesta di trasmettere i propri pareri ed osservazioni entro il 18.2.2025, ovvero entro 30 giorni dalla data della comunicazione ai sensi dell'art.19 comma 4 D.Lgs. 152/06. Contestualmente comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi del comma 3 del medesimo art.19 D.Lgs.152/06;

A riscontro della comunicazione pervenivano i pareri/contributi seguenti:

- Arpa di Alessandria (ns n.p.g. 10771 del 27.2.2025): *"vista la documentazione progettuale inerente la necessità di rinnovo dell'autorizzazione in essere che attesta l'assoluta invarianza del progetto rispetto a quanto già valutato e autorizzato nelle precedenti procedure di VIA, per quanto di competenza in materia ambientale"*, non riteneva di esprimere particolari osservazioni di merito;
- Asl di Alessandria (ns n.p.g. 4483 del 27.1.2025): esprimeva parere favorevole al non assoggettamento del progetto a VIA, con prescrizioni;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (ns n.p.g. 8957 del 18.2.2025): esprimeva, ai soli fini idraulici, parere preliminare di massima non ostativo sul progetto presentato, riservandosi di esprimere il parere definitivo di competenza nell'ambito della successiva fase autorizzativa ai sensi L.R.23/16;
- Regione Piemonte (parere unico regionale ns npg 8944 del 18.2.2025): il competente Settore Urbanistica Piemonte Orientale non rilevava la presenza di beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e forniva prescrizioni inerente agli articoli vincolanti del PPR. Il competente Settore Difesa del Suolo chiedeva integrazioni relativamente alla presentazione di uno studio idraulico aggiornato e forniva il dettaglio degli argomenti da trattare. Il competente Settore Polizia mineraria, cave e miniere non riteneva di assoggettare a VIA il progetto.

L'Organo Tecnico provinciale, costituito dai servizi tecnici provinciali ai sensi dell'art.5 L.R.13/23, si esprimeva come segue:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche: rilevava non avere rinvenuto nella documentazione riferimenti a richieste di concessione di derivazione d'acqua o di autorizzazione allo scarico. Tuttavia, riteneva che per il trasporto del materiale di cava sia necessario, almeno nei periodi di assenza di precipitazioni, prevedere la bagnatura dei tratti viari interni non asfaltati, al fine di evitare che si sollevino polveri. Poiché agli atti non risultano, per quel sito, concessioni relative alla proponente, sarebbe opportuno che essa precisasse le modalità di approvvigionamento idrico relative a tale attività;
- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio: *“l’istanza in esame riguarda il completamento delle attività estrattive già autorizzate dalla Provincia di Alessandria con DDAP2-646-2019 del 08/07/2019 presso la Cava Gorretta, posta in sponda idrografica sinistra del fiume Bormida, a sud-ovest dell’abitato di Castelnuovo Bormida. In particolare si prevede la coltivazione di una volumetria residua pari a 25.000 mc su una superficie di circa 7.200 mq, con successivo recupero dell’area all’uso agricolo. Il sito è raggiungibile percorrendo una strada secondaria a cui si accede dalla S.S. n. 30 “di Valle Bormida”.*

Situazione urbanistica: per quanto concerne gli aspetti urbanistici emerge che nello Studio preliminare ambientale (rif. cap. 4, pagg. 8-26) è stato trattato in modo esaustivo l’inquadramento del progetto nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sia a livello regionale (Piano Territoriale Regionale - PTR, Piano Paesaggistico Regionale - PPR) che provinciale (Piano Territoriale Provinciale - PTP). Occorre evidenziare che, con DGR n. 81-6285 del 16/12/2022, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 2023-2033 che individua la superficie oggetto di istanza all’interno del più ampio polo estrattivo cod. A01019 Castelnuovo Bormida - Cassine - 2. Più precisamente gli interventi riguarderanno una porzione della cava attiva segnalata in territorio comunale di Castelnuovo Bormida.

In riferimento alla cartografia del PRGI vigente (Tavola n. 12 – Territorio comunale in scala 1: 5.000) la Cava Gorretta ricade in Zone agricole (rif. art. 33 delle NTA) e in Classe 1-“Zone in frana e alluvionali”, normata all’art. 38 delle NTA. Ad oggi il Comune di Castelnuovo Bormida non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI - Piano per l’Assetto Idrogeologico. A tal proposito si richiama la D.G.R. n. 25-6018 del 25/11/2022, con la quale sono stati applicati “i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 alle aree in dissesto del Comune di Castelnuovo Bormida, condivise con gli uffici regionali in data 01/03/2005 nell’ambito della procedura prevista dai cosiddetti “Gruppi Interdisciplinari” di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001”.

Si rileva che l’area in progetto non è interessata dalle aree in dissesto individuate nella tavola allegata alla succitata delibera regionale del novembre 2022.

I lotti in esame (F. 10, mappali 129, 323, 324) risultano in fascia A del Fiume Bormida e, sulla base del PGRA - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Padano, ricadono negli scenari a pericolosità di alluvione elevata.

Constatata la mancata conformità del progetto di coltivazione con le previsioni del PRGI (come peraltro evidenziato nella documentazione presentata dal proponente) e richiamati i contenuti dell’art.43 comma 6 della L.R.n.23/2016, in fase autorizzativa sarà necessaria la predisposizione degli elaborati di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art.17bis della L.R. n. 56/77 e smi.”

Alla luce del parere della Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo (facente parte del parere unico regionale ns npg 8944 del 18.2.2025) con nota npg 29253 del 3.6.2025 sono state richieste integrazioni progettuali alla ditta ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06. Nei trenta giorni stabiliti per legge il proponente non ha fatto pervenire la documentazione richiesta.

ESAMINATA la documentazione progettuale presentata a corredo dell’istanza, i pareri pervenuti e le valutazioni dell'Organo Tecnico sopra richiamati;

RILEVATO CHE:

- con parere unico regionale ns npg 8944 del 18.2.2025 il Settore Difesa del Suolo aveva richiesto al proponente la predisposizione di un nuovo studio idraulico indicando nel dettaglio i temi da considerare;
- con ns nota npg 29253 del 3.6.2025 erano state formalmente richieste al proponente le integrazioni progettuali formulate dal Settore regionale Difesa del Suolo, da trasmettere entro trenta giorni come previsto dall'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06;
- il proponente non aveva prodotto le integrazioni progettuali richieste;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che la citata documentazione è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio VIA-VAS-AIA della direzione scrivente, al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13, nonché mediante accesso diretto, per ciò che riguarda la documentazione principale, al sito istituzionale dell'ente al seguente link: <https://provincia.alessandria.it/spessa-srl-verifica-di-assoggettabilita-a-via-ai-sensi-dellart19-dlgs15206/>

D E T E R M I N A

1. Concludere, per le motivazioni riportate in premessa, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 D.Lgs.152/06 del progetto di coltivazione mineraria di sabbia e ghiaia con successivo recupero ambientale presso "Cava Gorretta" sita in Castelnuovo Bormida, con l'archiviazione ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06;
2. Disporre affinché il presente provvedimento sia notificato al proponente e reso noto alle amministrazioni interessate;
3. Disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'albo pretorio informatico per giorni 15, nonché sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria (<http://www.provincia.alessandria.it>);
4. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R.1199/1971, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Elena Biorci

Dirigente della Direzione Ambiente

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio).

